

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 214/84 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2615/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3325/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75, qui di seguito denominato «regolamento del Fondo», prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, connesse in particolare con le politiche della Comunità e con i provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o di attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

considerando che, a norma di detto articolo, il 7 ottobre 1980 il Consiglio ha adottato una prima serie di regolamenti che istituiscono azioni comuni-

tarie specifiche di sviluppo regionale, in particolare il regolamento (CEE) n. 2615/80 ⁽⁶⁾, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità, azione qui di seguito denominata «azione specifica»;

considerando che a norma di detto regolamento, in particolare dell'articolo 3, la Commissione ha adottato programmi speciali relativi da una parte alle regioni dell'Aquitania, del Languedoc-Roussillon e del Midi-Pyrénées e dall'altra del Mezzogiorno, a favore dei quali ha deciso contemporaneamente di assegnare degli stanziamenti;

considerando che gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono costituire oggetto di un'azione comunitaria specifica e che in conseguenza dei bisogni di miglioramento delle strutture economiche di tali regioni le misure previste per l'azione specifica in vigore devono essere rafforzate e completate;

considerando che, per stimolare gli investimenti nelle piccole e medie imprese, qui di seguito denominate «PMI», è opportuno prevedere che l'aiuto all'investimento già esistente possa essere rinforzato con un aiuto supplementare a carico della Comunità durante un periodo transitorio;

considerando che conviene intensificare le azioni di promozione e d'investimento a favore dell'agriturismo, soprattutto nelle zone agricole svantaggiate, nella misura in cui gli Stati membri interessati elaborano appropriati programmi d'intervento;

considerando che è opportuno incoraggiare ulteriormente l'animazione economica delle regioni in questione mediante una gestione particolarmente attiva degli aiuti e dei servizi pubblici, in particolare

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 15 del 19. 1. 1983, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. C 184 del 10. 6. 1983, pag. 163.

⁽⁵⁾ GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1.

di quelli previsti nel quadro del programma speciale, e che a tal fine è necessario istituire o estendere i servizi incaricati d'informare gli operatori economici esistenti o potenziali sulle possibilità di accedere a tali aiuti e servizi e di aiutarli a richiederli;

considerando che, per accelerare l'attuazione dei programmi speciali, è opportuno modificare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2615/80 in materia di impegni di bilancio, di versamento del contributo del Fondo e di concessione di anticipi da parte del Fondo;

considerando che l'attuazione dell'azione specifica così rafforzata richiede mezzi finanziari supplementari;

considerando che è necessario che ciascuno degli Stati membri interessati presenti alla Commissione un programma speciale adattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2615/80 è modificato conformemente ai seguenti articoli.

Articolo 2

All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. La predisposizione e la realizzazione del programma speciale si effettuano in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari, segnatamente con il FEAOG, sezione orientamento, con il Fondo sociale, con la BEI e con il Nuovo strumento comunitario.»

Articolo 3

All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

«6 bis. Nell'approvare il programma speciale, la Commissione si accerta della sua compatibilità con l'articolo 20 del regolamento del Fondo.»

Articolo 4

All'articolo 3, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo:

«8. Dopo la sua approvazione, il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione.»

Articolo 5

All'articolo 4, punto 1, le lettere b) e c) sono sostituite dal seguente testo:

b) erogazione di aiuti agli investimenti nelle PMI per creare nuove imprese o facilitare l'adattamento della produzione delle imprese alle potenzialità del mercato, quando le analisi di cui alla lettera a) o altri elementi di prove soddisfacenti lo giustificano. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese;

c) creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione; creazione o sviluppo di servizi di agenti di animazione economica.

L'attività di tali società o organismi può comprendere un'assistenza temporanea alle imprese per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dagli stessi.

Gli agenti d'animazione economica sono incaricati:

— di ricercare, grazie a contatti diretti su scala locale, iniziative economiche mediante azioni d'informazione sulle possibilità d'accesso agli aiuti e servizi pubblici offerti, con particolare riguardo a quelli previsti nell'ambito del programma speciale,

— di accompagnare la realizzazione di queste iniziative aiutando gli operatori economici esistenti o potenziali a far ricorso a tali aiuti e servizi.»

Articolo 6

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente testo:

- «ii) per le operazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b): 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all'investimento. Questo aiuto può comportare un supplemento rispetto all'aiuto più favorevole del regime regionale esistente. L'aiuto supplementare a carico della Comunità per un periodo di quattro anni può raggiungere il 10 % del costo dell'investimento. L'aiuto pubblico può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi.».

Articolo 7

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), i punti iii) e iv) sono sostituiti dal seguente testo:

- «iii) per le spiegazioni relative alla consulenza di cui all'articolo 4, punto 1, lettera c): aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per le prestazioni fornite dalle società o dagli organismi di consulenza. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni (aiuto indiretto); lo Stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza (aiuto diretto);
- iv) per le operazioni relative all'animazione economica di cui all'articolo 4, punto 1, lettera c): aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento risultanti dall'attività degli agenti di animazione. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di cinque anni. Esso copre, il primo anno, il 60 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 50 % del totale della spesa per animatore per l'intero periodo di cinque anni. Tali attività, che devono essere nuove e riguardare specificamente le regioni di cui all'articolo 2, possono essere affidate dallo Stato membro interessato a organismi specifici.».

Articolo 8

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «fino ad un massimo di 50 000 unità di conto europee per studio» sono sostituiti dai seguenti «fino ad un massimo di 120 000 ECU per studio.».

Articolo 9

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto i), viene aggiunto il seguente elemento di frase: «tuttavia, fino a quando i necessari provvedimenti non saranno presi dallo Stato membro interessato, e per un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 16 ottobre 1985, l'aiuto all'investimento è interamente a carico della Comunità; esso rappresenta il 50 % del costo dell'investimento.».

Articolo 10

All'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono realizzati per quote annue. La prima quota è impegnata sin dall'approvazione di tale programma da parte della Commissione. L'impegno di quote annue ulteriori è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma.».

Articolo 11

All'articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo Stato, agli organismi incaricati della loro attuazione conformemente alle norme seguenti:».

Articolo 12

All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) su domanda dello Stato membro, anticipi possono essere concessi per ciascuna quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio.

Fin dall'inizio della realizzazione delle operazioni, un anticipo del 60 % del contributo del Fondo relativo alla prima quota annua può essere versato dalla Commissione. Quando lo Stato membro attesta che la metà del primo anticipo è stata spesa, un secondo anticipo pari al 25 % potrà essere versato dalla Commissione.

Appena la realizzazione della quota annua successiva è iniziata, possono essere versati anticipi conformemente ai commi precedenti.

Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello Stato membro quando quest'ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse, e su presentazione dell'ammontare della spesa pubblica effettuata.».

Articolo 13

All'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Al termine dell'esecuzione di ciascun programma speciale, la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale e al Parlamento europeo; la relazione contiene i dati riguardanti il numero e la natura dei posti di lavoro creati e salvaguardati.».

Articolo 14

All'allegato è aggiunto il seguente punto 6:

«6. Descrizione delle azioni previste nell'ambito del programma del settore dell'anima-zione economica.».

SEZIONE 2

Articolo 15

1. La Francia e l'Italia adattano i programmi speciali previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE)

n. 2615/80 e approvati dalla Commissione conformemente alle modifiche previste dalla sezione 1 del presente regolamento.

2. I programmi speciali adattati sono approvati dalla Commissione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2615/80.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2615/80, l'ammontare dell'intervento del Fondo di cui beneficiano i programmi speciali adattati non può superare quello stabilito dalla Commissione al momento della loro approvazione.

4. La durata dei programmi speciali adattati è prolungata fino allo scadere del quinto anno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Possono esser prese in considerazione le spese risultanti dai programmi speciali così adattati che sono effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1984.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROCARD